



COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
 PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 6	
La presente deliberazione consta di N. _____ fogli, N. _____ pag. e N. _____ allegati	
CODICE ENTE	CODICE MATERIA
10452	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

ADUNANZA

ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 'IMU'**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **09.30** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

ZANARDI MICHELE	Presente
COMINCIOLI ERMANNO	Presente
DUSI CATERINA	Presente
TORCHIANI EUGENIO	Presente
PICCOLI SANDRA	Presente
CABRA PAOLO	Presente
OMODEI BELLI ELISA	Presente
FERRARI SERENA	Presente
VIVENZI GIANLUCA	Presente
PAVONI LUCA	Presente
SPINA FRANCESCA	Presente
BONATI ROSANNA	Presente
TUGNOLI ENEA	Presente

Totale presenti **13** Totale assenti **0**

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dott. ALESSANDRO TOMASELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ZANARDI MICHELE** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

sentito il Sindaco , coadiuvato dal Segretario Generale, si apre sull'argomento la discussione, dando atto che la stessa risulta registrata su supporto informatico e depositata agli atti della segreteria;

sentita l'Assessore d.ssa Catarina Dusi che espone l'argomento in discussione;

premesse che a decorrere dall'anno 2012 il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214 ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con il titolo I° del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con la nuova imposta sperimentale denominata Imposta Municipale Unica I.M.U.;

rilevato che l'Imposta Municipale Unica trova disciplina oltre che all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214, anche negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 in quanto compatibili;

rilevato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del citato decreto, l'imposta ha come presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992 e rilevato che i commi successivi dello stesso articolo determinano le modalità applicative dei tributi nelle singole fattispecie impositive;

vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito al comma 639 l'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno, 28 novembre 2014, che ha rivisto i criteri di assoggettamento dei terreni agricoli a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tale decreto prevede che questo Comune non sia più considerato montano ai fini dell'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli;

rilevato che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato decreto legge n. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per gli immobili ordinari sono modulabili come segue:

– aliquota di base: 0,76 per cento, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi da 0,46% a 1,06%), esclusi gli immobili classificati in categoria D per i quali non è prevista la diminuzione ma solo la possibilità di aumento sino a 0,3 punti percentuali;

rilevato che:

– ai sensi dell'art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continua ad applicarsi la normativa del D.L. 201/2011;

– ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all'attività agricola;

– ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili c.d. "merce", ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

– ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono assimilati all'abitazione principale, quindi esentati, dall'imposta gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso;

rilevato che il comma 10 dell'art. 13 del d.l. 201/2011 determina le detrazioni spettanti per abitazione principale, rientranti nelle categorie catastali succitate, nella misura di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione, con una maggiorazione di 50,00 euro per gli anni 2012 e 2013 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00;

dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

considerato che per effetto dell'applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. "legge di stabilità 2013"), dal 2013:

– gli introiti derivanti dall'applicazione dell'imposta agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D sono di spettanza dello Stato limitatamente al gettito derivante dall'aliquota standard dello 0,76 per cento (lettera f, comma 380);

- è di spettanza del Comune l'intero introito derivante da tutti gli altri immobili, nonché l'eventuale quota eccedente derivante dall'applicazione di un'aliquota superiore rispetto all'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (lettera a, comma 380);
- è di spettanza del Comune anche l'introito derivante da attività di accertamento (imposta, sanzioni e interessi) degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (lett. f, comma 380), oltre che l'introito derivante da attività di accertamento per tutti gli altri immobili;
- non si applica la riserva statale sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lett. f, comma 380);

rilevato che per l'anno 2015 è prevista una ulteriore riduzione del Fondo di Solidarietà comunale, pari a 100 milioni di euro (le riduzioni infatti passano dai 2.500 milioni di euro già previsti per l'anno 2014 a 2.600 milioni di euro per l'anno 2015 - art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1, comma 119 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013).

Tali riduzioni, come già avvenuto per l'anno 2014 con il precedente D.M. 3 marzo 2014, debbono essere ripartite per ciascun ente con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, sempre in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

Essendo uguale la base di calcolo prescritta per determinare le riduzioni – la media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal SIOPE – il criterio sarà necessariamente lo stesso già adottato per l'anno 2014 con il D.M. del 3 marzo 2014, con il quale sono già state operate le stesse riduzioni, sebbene per il minore importo di 2.500 milioni.

Si evidenzia contemporaneamente che, così come già avvenuto per l'anno 2014, la più ampia riduzione – con un incremento di 100 milioni per il 2015 – che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell'interno, andrà ad aggiungersi alla detrazione anno 2014 già applicata sul Fondo di solidarietà comunale 2014, definita con Decreto del Ministro dell'Interno del 3 marzo 2014, e verrà presa in considerazione quale criterio di formazione del Fondo di solidarietà comunale 2015.

Pertanto gli importi delle effettive riduzioni 2015 saranno stabiliti definitivamente soltanto in sede di predisposizione del successivo D.P.C.M. di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno corrente;

richiamata la propria deliberazione n. 03 del 21 Aprile 2012, con la quale è stato approvato il Regolamento Imposta Municipale Unica - IMU;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale del 12 marzo 2015, n. 17, con la quale sono stati approvati lo schema del bilancio di previsione per il triennio 2015/2017 e il relativo documento unico di programmazione, che prevede, ai fini del rispetto degli equilibri previsti dall'art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, un'entrata per il 2015 derivante dalla quota dell'IMU di competenza comunale pari ad euro 669.550,00, al netto della quota da destinare al fondo di solidarietà nazionale, come disposto dall'art. 16 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

esaminata la consistenza immobiliare del Comune di Villanuova sul Clisi, come risultante dalla banca dati dell'Imposta Comunale sugli Immobili e fatte le necessarie proiezioni sugli introiti derivanti dall'applicazione del tributo, anche con riferimento alla situazione immobiliare Catastale;

rilevato che al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese ed i servizi a favore della cittadinanza a carattere ricorrente nel Bilancio corrente Comunale, in considerazione anche delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale previste per l'esercizio 2015 come sopra espresso, si ritiene necessario stabilire le seguenti aliquote d'imposta per l'anno 2015:

- Aliquota di Base 0,95 per cento;
- Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,4 per cento;

ritenuto di stabilire:

- la detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d'anno durante il quale si protrae la destinazione;
- la maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00;

calcolato che dall'applicazione dell'Imposta Municipale Unica con le aliquote e detrazioni sopra elencate si prevede per l'anno 2015 il seguente gettito di imposta:

- quota imposta a favore dell'erario Euro 338.196,92
- quota imposta a favore del Comune di Villanuova sul Clisi Euro 669.550,00, al netto della quota da destinare al fondo di solidarietà nazionale, come disposto dall'art. 16 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267;

visto l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), in base al quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento... omissis...”*;

visto l'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico enti locali), che prevede come termine per la deliberazione del bilancio di previsione il 31 dicembre dell'anno precedente al quale il bilancio di previsione si riferisce;

visto il comma 13 bis dell'art. 13, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dal DL 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 che così recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ...omissis... Il versamento della prima rata ...omissis.. è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata ... omissis... è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati nell'anno precedente.”*;

Sentito l'intervento del Consigliere .Pavoni, come riportato nella registrazione su supporto informatico e depositata agli atti;

ciò premesso, con voti favorevoli n. 9 contrari n. 4 (Pavoni – Spina – Bonati – Tugnoli) astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Unica (IMU), istituita con il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214:

- Aliquota di Base 0,95 per cento
- Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,4 per cento;

2) di stabilire, per le categoria catastali previste dalla norma citata in premessa, le seguenti detrazioni d'imposta per l'anno 2015:

- detrazione per abitazione principale, nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d'anno durante il quale si protrae la destinazione;
- maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00;

3) di dare atto che dall'applicazione dell'Imposta Municipale Unica con le aliquote e detrazioni sopra elencate si prevede il seguente gettito di imposta:

- quota imposta a favore dell'erario Euro 338.196,92
- quota imposta a favore del Comune di Villanuova sul Clisi Euro 669.550,00, al netto della quota da destinare al fondo di solidarietà nazionale, come disposto dall'art. 16 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015 ;

5) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 03 del 21 Aprile 2012;

6) di pubblicizzare la presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e con altre forme ritenute opportune e di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Unica, *esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita*

zione del Portale del federalismo fiscale, entro i termini stabiliti dalla legge ed espressi in premessa;

7) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. .

Inoltre, il Consiglio Comunale , valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, **con voti favorevoli n. 9 contrari n 4 (Pavoni – Spina – Bonati – Tugnoli) astenuti nessuno**, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
F.to Zanardi Michele

Il Segretario comunale
F.to Dottor Alessandro Tomaselli

PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE

Visti gli articoli 124 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi.

Municipio di Villanuova sC 7 APR. 2015

Il Segretario comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)

ESECUTIVITA'

Visto l'articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul sito informatico del comune (articolo 134, comma 3);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti il collegio (articolo 134, comma 4).

Municipio di Villanuova sC 7 APR. 2015

Il Segretario comunale
(F.to Dottor Alessandro Tomaselli)

COPIA CONFORME

Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

Municipio di Villanuova s.C, 7 APR. 2015



Il Segretario Comunale
Dottor Alessandro Tomaselli